

relativo alla

APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca CRAS - Credito Cooperativo Chianciano Terme-Sovicille

Via Del Crocino 2 - 53018 – Sovicille (SI)

Tel.: 0577.397.322-0577.397.359 – Fax: 0577.314.471

Sito internet: www.cras.it - e-mail: bancacras@cras.it

Registro delle Imprese della CCIAA di Siena n. 00049280522

Iscritta all'Albo della Banca d'Italia n. 4687.00 - Cod. ABI: 08885.6

Iscritta all'Albo delle società cooperative n. A159899

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo, al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo e al Fondo di Garanzia Istituzionale del Credito Cooperativo.

CHE COS'È L'APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE

Con questa operazione la Banca mette a disposizione del cliente, a tempo determinato o indeterminato, una somma di denaro, concedendogli la possibilità di utilizzare importi superiori alla disponibilità propria, nei limiti della somma accordata.

Salvo diverso accordo, il cliente può utilizzare (anche mediante l'emissione di assegni bancari), in una o più volte, il credito concesso e può ripristinare la disponibilità di credito con successivi versamenti, bonifici, accrediti.

Sulle somme utilizzate nell'ambito del fido concesso, il cliente è tenuto a pagare gli interessi passivi pattuiti.

Il cliente è tenuto ad utilizzare l'apertura di credito entro i limiti del fido concesso e la banca non è obbligata ad eseguire operazioni che comportino il superamento di detti limiti (c.d. sconfinamento).

Se la banca decide di dare ugualmente seguito a simili operazioni, ciò non la obbliga a seguire lo stesso comportamento in situazioni analoghe, e la autorizza ad applicare tassi e condizioni stabiliti per detta fattispecie.

Tra i principali rischi, va tenuta presente la variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi di interesse ed altre commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto, in connessione con modifiche dei tassi rilevati sui mercati nazionale, comunitario o internazionale.

CONDIZIONI ECONOMICHE

INDICATORE SINTETICO DI COSTO (ISC)

Si riportano i costi **orientativi** del fido riferiti ad ipotesi di operatività indicate dalla Banca d'Italia.

E' possibile ottenere un calcolo personalizzato dei costi, in base alle proprie reali esigenze, utilizzando l'algoritmo pubblicato sul sito internet della banca.

La formula di calcolo dell'ISC è la seguente:

$$ISC = \left(\frac{\text{utilizzato} + \text{interessi} + \text{oneri}}{\text{utilizzato}} \right)^t - 1$$

Negli esempi che seguono l'ISC è calcolato assumendo un fido di 1.500,00 euro.

Se il fido è a tempo indeterminato si assume che abbia una durata pari a tre mesi. Si ipotizza inoltre che gli interessi e gli oneri siano liquidati alla fine del periodo di riferimento.

Esempio <i>contratto con durata indeterminata e commissione per la messa a disposizione dei fondi</i>	Accordato: 1.500,00 euro	Tasso debitore nominale annuo: 10,750%	
	Durata: 3 mesi	Commissione per la messa a disposizione dei fondi: 2,00 % dell'accordato, su base annua	
	Utilizzato: 1.500,00 euro per tutta la durata	Spese collegate all'erogazione del credito: 85,00 euro <i>una tantum</i>	
	Altre spese: 0,00 euro	ISC = 19,26%	

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio.

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario **leggere attentamente il foglio informativo**.

INTERESSI DEBITORI	
Tasso debitore annuo massimo nominale per utilizzi nel limite del fido concesso	10,750 %
per utilizzi oltre i limiti del fido concesso	14,500 %
Tasso annuo massimo per interessi di mora	5 punti in più del tasso contrattuale in vigore al momento della mora
Capitalizzazione	
Periodicità	Trimestrale
Modalità di calcolo degli interessi	Gli interessi sono calcolati con riferimento all'anno civile (365 giorni)
IMPORTI MASSIMI DI SPESE	
spese collegate all'erogazione del credito (visure, accesso a base dati, ecc.)	Spese di istruttoria annuali 0,250% Min € 85,00 Max € 230,00
invio comunicazioni periodiche (Estratto Conto)	€ 5,75
Spese per invio raccomandata	€ 3,90
Spese per invio comunicazioni (ex art. 118 e 119 del D.Lgs. 385/93)	€ 1,20
Invio trasparenza	€ 1,20
Spese per copia documentazione	€ 30,00
Penale di passaggio a debito nelle seguenti misure a seconda dello sconfinamento più elevato verificatosi nel trimestre:	€ 0,00 fino a € 150,00 € 32,00 fino a € 1.000,00 € 120,00 fino a € 5.000,00 € 250,00 fino a € 10.000,00 € 590,00 fino a € 30.000,00 € 900,00 oltre € 30.000,00
COMMISSIONI	
<i>Commissione per la messa a disposizione dei fondi (chiamata anche Commissione su Fido Accordato cd. CFA)</i> calcolata sull'importo medio dell'affidamento concesso nel trimestre	Max 2,00% annuale
ALTRI ONERI	
<i>Imposte e tasse presenti e future</i>	Come da normativa fiscale vigente

Per le informazioni circa la decorrenza delle valute ed i termini di disponibilità sui versamenti e sui prelevamenti, nonché le altre spese e commissioni connesse al rapporto di conto corrente e ai servizi accessori, si rinvia ai fogli informativi relativi al contratto di conto corrente.

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo ai contratti di apertura di credito in conto corrente, può essere consultato in filiale e sul sito internet della banca (www.cras.it).

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto

Se la banca, in presenza di un giustificato motivo, vuole procedere a variazioni unilaterali di tassi, prezzi e ogni altra condizione del contratto, sfavorevoli per il cliente, deve comunicare per iscritto a quest'ultimo la variazione con un preavviso minimo di 30 giorni.

La variazione si intende approvata se il cliente non recede entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione, senza spese e con l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

Se l'apertura di credito è concessa a tempo determinato, la banca può recedervi mediante comunicazione scritta se il cliente diviene insolvente o diminuisce le garanzie date ovvero viene a trovarsi in condizioni che – incidendo sulla sua situazione patrimoniale, finanziaria o economica – pongono in pericolo la restituzione delle somme, dovute alla banca, per il capitale utilizzato e per gli interessi maturati, per il cui pagamento al cliente viene concesso il preavviso di 5 giorni.

Se l'apertura di credito è concessa a tempo indeterminato, la banca ha facoltà di recedervi in qualsiasi momento, previo preavviso scritto di 20 giorni, nonché di ridurla o di sospenderla seguendo le stesse modalità.

Decorso il termine di preavviso, il correntista è tenuto al pagamento di quanto utilizzato e degli interessi maturati.

In presenza di un giustificato motivo, la banca può sciogliere il contratto anche senza preavviso.

Indipendentemente dal fatto che l'apertura di credito è concessa a tempo determinato o indeterminato, il cliente ha diritto di recedervi in qualsiasi momento, senza spese e pagando contestualmente quanto utilizzato e gli interessi maturati.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

n. 20 giorni dal ricevimento della richiesta del cliente.

Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca Via Del Crocino n.2, 53018 Sovicille (SI) o reclami@cras.it, che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

aggiornato al 01/04/2010

- *Arbitro Bancario Finanziario (ABF)* per:
 - a. le controversie relative ad operazioni e servizi bancari e finanziari di valore non superiore a € 100.000,00, esclusi i servizi di investimento;
 - b. controversie relative all'accertamento di diritti, obblighi e facoltà indipendentemente dal valore del rapporto a cui si riferiscono;
 - c. controversie in materia di bonifici transfrontalieri, ferme restando le previsioni del D.M. 13/12/2001 n.456.

Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.

- *Ombudsman – Giurì Bancario* per:
 - a. le controversie relative ai servizi di investimento;
 - b. controversie in materia di bonifici transfrontalieri.

Per ulteriori informazioni relative all'Ombudsman - Giurì Bancario si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it o chiedere alla banca.

LEGENDA

Tasso di interesse debitore	Corrispettivo riconosciuto alla Banca dal cliente per l'utilizzo di mezzi finanziari concessi a quest'ultimo dalla Banca stessa.
Periodicità di capitalizzazione degli interessi	Periodicità con la quale gli interessi vengono conteggiati e addebitati in conto, producendo ulteriori interessi. Nell'ambito di ogni singolo rapporto contrattuale viene applicata la stessa periodicità nel conteggio degli interessi debitori e creditori.
Tasso di interesse di mora	Importo che il cliente deve corrispondere per il ritardato pagamento delle somme da lui dovute in caso di revoca, da parte della banca, dal rapporto di apertura di credito in conto corrente per qualsiasi motivo.
Commissione sulla messa a disposizione di fondi	Compenso per l'impegno della Banca di tenere a disposizione del Cliente riserve liquide commisurate all'ammontare dell'affidamento concesso. E' calcolata sull'importo medio dell'affidamento concesso al cliente nel periodo di liquidazione e applicata con periodicità trimestrale.
Indicatore sintetico di costo (ISC)	Indicatore sintetico del costo del credito, espresso in percentuale annua sull'ammontare del prestito concesso.
(tasso effettivo globale medio) TEGM	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM delle aperture di credito in conto corrente, aumentarlo della metà e accertare che quanto richiesto dalla banca/intermediario non sia superiore.
Valuta	Data di inizio di decorrenza degli interessi.